



# COMUNE DI UDINE

N. **14** d'ord.

OGGETTO: **Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, del Tributo sui Servizi Indivisibili e dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2019.**

## Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **4 febbraio 2019** alle ore 16:30 sotto la presidenza del sig. **dott. Enrico BERTI, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass	N	COGNOME E NOME	Ass
1	FONTANINI prof. Pietro, Sindaco		22	MARIONI dott.ssa Elisabetta	
2	ANDREUCCI FLORIO sig. Enrico		23	MARSICO rag. Giovanni	
3	BARILLARI dott. Giovanni		24	MARTINES dott. Vincenzo	
4	BASALDELLA sig.ra Claudia		25	MAZZA dott. Marcello	
5	BATTAGLIA dott.ssa Elisa		26	MELONI dott.ssa Eleonora	
6	BERTI dott. Enrico		27	MICHELINI rag. Loris	
7	BERTOSSI dott. Enrico		28	PATTI dott. Lorenzo	G
8	BORTOLIN dott. Mirko	G	29	PAVAN sig. Carlo	
9	CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria		30	PAVIOTTI dott.ssa Monica	
10	CIANI sig. Alessandro		31	PIRONE dott. Federico Angelo	
11	CIGOLOTT sig. Fabrizio		32	PITTIONI sig. Antonio	
12	CUNTA sig. Andrea		33	PITTONI sen. Mario	
13	DEL TORRE dott.ssa Cinzia		34	PIZZOCARO p.i. Paolo	
14	FALCONE sig. Antonio		35	RIZZA sig. Riccardo Salvatore	
15	FRANZ dott. Maurizio		36	ROSSO dott.ssa Sara	
16	GIACOMELLO rag. Carlo		37	SCALETARIS avv. Pierenrico	A
17	GOVETTO avv. Giovanni		38	VALENTINI sig. Marco	
18	IOAN dott.ssa Lorenza		39	VENANZI dott. Alessandro	
19	LAUDICINA dott.ssa Francesca		40	VIDONI sig. Luca Onorio	
20	LIANO sig. Domenico		41	ZANOLLA rag. Michele	
21	LIGUORI dott.ssa Simona				

Presenti N. 38

Assenti  
Giustificati N. 2

Assenti N. 1

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: MICHELINI rag. Loris, BARILLARI dott. Giovanni, BATTAGLIA dott.ssa Elisa, CIANI sig. Alessandro, CIGOLOTT sig. Fabrizio, FRANZ dott. Maurizio, LAUDICINA dott.ssa Francesca, OLIVOTTO avv. Silvana, PERISSUTTI dott.ssa Daniela, PIZZOCARO p.i. Paolo.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il regolamento sull'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22/05/2014 e sue successive modifiche che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa rifiuti (TARI);

Visto il D. Lgs del 28/9/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art.1 comma 3 istitutivo dell'Addizionale Comunale all'Irpef;

Visto l'art. 52 del D. Lgs 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate;

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) pubblicata sulla G. U. n. 302 del 30.12.2015 che è intervenuta nuovamente a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 42 del 19 maggio 2016 di approvazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, del Tributo sui Servizi Indivisibili e dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2015;
- n. 22 del 19 febbraio 2007 di approvazione del regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF e di determinazione dell'aliquota per l'anno d'imposta 2007 nella misura del 2 per mille;

Preso atto che l'art. 1, comma 169, della Legge n.296 del 27.12.2016 prevede che le tariffe e le aliquote dei tributi locali, in assenza di esplicita modifica delle stesse entro la data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, debbano intendersi prorogate di anno in anno;

Richiamato l'art. 13 del D.L. 201/2011, relativo all'IMU:

- il comma 6, il quale consente di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76 per cento in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4 per cento prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze.

Considerato che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro i termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2016 n. 296;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 con il quale è prorogato il termine di approvazione del bilancio al 28 febbraio 2019;

Richiamato l'art. 1 comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016-2017-2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 e che pertanto, a normativa attuale, e' possibile procedere ad aumenti delle aliquote d'imposta per l'anno 2019;

Ritenuto quindi di confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU vigenti nel 2018 apportando le seguenti variazioni:

a) agli immobili di categoria D non utilizzati, a disposizione o non locati, con riduzione dell'aliquota al 8,6 per mille, (in precedenza era 9,8 per mille);

b) alle pertinenze di categoria (C/2 C/6 C/7) degli immobili ad uso abitativo concessi in comodato ai parenti in linea retta di 1°, con riduzione dell'aliquota al 7,6 p.m. (in precedenza era l'8,6 p.m.) ;

c) un aumento dell'aliquota per l'abitazione principale iscritta nelle categorie A/1, A/8, A/9 di cui all'art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011 dallo 0,4 per cento allo 0,6 per cento

Rilevato, ai fini dell'approvazione delle **aliquote TASI:**

- di procedere all'azzeramento dell'aliquota TASI anche per gli immobili adibiti ad abitazione principale di Categoria A/1, A/8, A/9 con contestuale aumento di pari importo dell'IMU in modo da mantenere inalterato il gettito e semplificare gli adempimenti di imposta per i contribuenti.

Rilevato che ai fini dell'approvazione delle **aliquote e detrazioni IMU:**

- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 disciplina in materia di Imposta municipale propria:
- l'art. 1 comma 380 della legge n. 228/2012 disciplina alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, stabilisce:

- a. al comma 9 per i Comuni di modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- b. al comma 10 la detrazione di euro 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Atteso che la legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto nuove modifiche alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Precisato che le nuove disposizioni sono direttamente applicabili e pertanto non sussiste la necessità di adeguare i provvedimenti comunali, e prevedono:

1. la riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;
2. modifica della tassazione IMU per i terreni agricoli, in particolare dal 2016 non è più dovuta l'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione o ad immutabile destinazione agrosilvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile,
3. viene ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli;

4. riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1 comma 53 della Legge 208/2015); per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431 l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%;

5. esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Rilevato che ai fini dell'approvazione delle **aliquote dell'Addizionale Comunale all'Irpef** si ritiene di confermare l'aliquota dello 0.2 % per l'anno 2019;

Dato atto che le previsioni sotto riportate sono coerenti con gli stanziamenti di entrata previsti nello schema di Bilancio di Previsione 2019-2021;

Visto l'art. 42, comma secondo, lett. e), del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Entrate dell'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale dott. Rodolfo Londero e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

#### DELIBERA

1. di approvare per l'anno di imposta 2019 le aliquote e detrazioni, dell'Imposta Municipale Propria – IMU (TABELLA A), del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI ( TABELLA B) e dell'Addizionale comunale IRPEF (TABELLA C) nelle misure stabilite dalle seguenti tabelle:

#### TABELLA A- ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2019

<b><u>6,00 per mille</u></b>	<p style="text-align: center;"><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE</b></p> <p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione</p>
------------------------------	---

## DETRAZIONE

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

### **FORZE DI POLIZIA**

Si tratta di un unico immobile di categoria A/1 A/8 A/9, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### **ANZIANI E DISABILI IN CASA DI RIPOSO**

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 e le pertinenze classificate nella categoria catastali C/2 C/6 C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE**

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di categoria A/1 A/8 A/9 e le pertinenze

	classificate nella categoria catastali C/2 C/6 C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
<b><u>4,0 per mille</u></b>	Immobili abitativi e relative pertinenze (delle categorie da A/2 ad A/7 e C/2, C/6 e C/7) posseduti dall'Azienda territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine e regolarmente assegnati <u>non rientranti</u> nella definizione di alloggi sociali come definiti dal decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
<b><u>7,6 per mille</u></b>	<p>a. Immobili appartenenti alla categoria catastale C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente per attività imprenditoriali (con esclusione di quelli locati o concessi in comodato);</p> <p>b. alle unità immobiliari ad uso abitativo (<u>escluse le pertinenze</u>) concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (esclusi pertanto affini e coniuge); il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi.</p> <p>Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio IMU – entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta– copia del contratto di comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato.</p> <p>Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano variazioni nei dati precedentemente comunicati.</p> <p>La perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata di cui al presente punto b) per diversa destinazione dell'immobile va comunicata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta;</p> <p>c. alle pertinenze dei fabbricati concessi in comodato gratuito e registrato a parenti in linea retta entro il primo grado che beneficiano</p>

	<p>della riduzione della base imponibile del 50% , ai sensi di quanto previsto dal vigente comma 3 dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201.</p> <p>d. a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (escluse le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'apposito modello con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione a canone concordato "a titolo di abitazione principale" indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata,</li> <li>• L'attestazione di rispondenza del contratto ai criteri di legge e degli accordi territoriali, rilasciata da una delle associazioni firmatarie degli stessi;</li> </ul> <p>Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni dai dati precedentemente comunicati.</p> <p>e. immobile ad uso abitativo assegnato per sentenza del Tribunale dei Minori al genitore affidatario adibito a residenza del minore;</p> <p>f. all'unità immobiliare ad uso abitativo posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale fattispecie non trova applicazione qualora il soggetto possessore rientri nella previsione dell'art. 9 bis D.L. n.47 del 28 marzo 2014 convertito con modificazioni della Legge 80 del 23 maggio 2014.</p>
	<p><b>ALIQUOTA ORDINARIA</b></p>



<p><b><u>8,6 per mille</u></b></p>	<p>Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.</p> <p>In particolare rientrano in questa fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aree edificabili, terreni agricoli, immobili locati, immobili in locazione finanziaria, o utilizzati direttamente per l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili inagibili;</li> <li>• Immobili abitativi nel quale risulta residente un contitolare o dati in comodato con contratto scritto e registrato a persone fisiche ivi residenti o ad associazioni o fondazioni per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.</li> <li>• Immobili ad uso abitativo acquistati con le agevolazioni fiscali "prima casa" dalla data di acquisto alla data di iscrizione anagrafica per un periodo massimo di 18 mesi;</li> <li>• immobili non abitativi concessi in comodato con contratto scritto e registrato: <ul style="list-style-type: none"> <li>– a soggetti, i quali esercitano in quei locali un'attività imprenditoriale o professionale;</li> <li>– a enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del TUIR, i quali svolgano in quei locali le loro attività istituzionali;</li> </ul> </li> <li>• le categorie C2, C6 e C7, pertinenze dell'abitazione principale non rientranti nell'esenzione (quindi dalla seconda pertinenza in poi per singola categoria catastale) .</li> <li>• le categorie C/2, C/6 e C/7, pertinenze degli immobili locati a canone concordato o concessi in comodato gratuito non rientranti nel beneficio della riduzione del 50 % base imponibile)</li> </ul>
<p><b><u>9,80 per mille</u></b></p>	<p><b>ALIQUOTA PER IMMOBILI NON LOCATI, NON CONCESSI IN COMODATO O NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE PER ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unità abitative tenute a disposizione da parte del proprietario, non locate o non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l'applicazione dell'aliquota ordinaria;</li> <li>• Altre unità immobiliari:</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non locate,</li> <li>- non utilizzate dal proprietario per attività imprenditoriali o professionali;</li> <li>- non concesse in comodato secondo le modalità descritte per l'applicazione dell'aliquota ordinaria;</li> <li>- ad eccezione degli immobili di categoria D.</li> </ul>
<b><u>8,6 per mille</u></b>	<b>ALIQUOTA PER IMMOBILI CAT. D</b>
<b><u>4 per mille</u></b> Immobili diversi dalla categoria D  <b><u>7,6 per mille</u></b> Immobili appartenenti alla categoria D	a) imprese definite “start up innovative” di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art 2188 del codice civile tenuto dalle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura.  b) imprese definiti da “incubatori certificati” di cui al comma 5 dell’art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012 iscritte nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art 2188 del codice civile tenuto dalle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura.
<b><u>ESENZIONE</u></b> <b><u>IMMOBILI DIVERSI</u></b> <b><u>DALLA CATEGORIA</u></b> <b><u>D</u></b>	Sono esenti i fabbricati strumentali posseduti da istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera la riserva statale di destinazione dell'imposta.

### **TABELLA B - ALIQUOTE TASI 2019**

Viene deliberato l’azzeramento della aliquota Tasi su tutte le fattispecie imponibili.

### **TABELLA C ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2016 0,2%**

2. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dalla normativa.

*Si rimanda al supporto digitale per gli interventi del Presidente della Commissione consiliare “Bilancio e Programmazione” Consigliere Falcone e dell’Assessore/Consigliere Laudicina.*

*(escono i Consiglieri Liano, Martines e Vidoni – presenti n. 35)*

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene 23 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Del Torre, Liguori, Meloni, Paviotti, Pirone, Rizza, Rosso e Venanzi (n. 8).

Si astengono i Consiglieri Bertossi, Capozzi, Giacomello e Marsico (n. 4).

**Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.**

*(entra il Consigliere Martines – presenti n. 36)*

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene 32 voti favorevoli, il voto contrario dei Consiglieri Meloni e Pirone (n. 2) e l'astensione dei Consiglieri Paviotti e Venanzi (n. 2).

**Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione**, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(f.to Enrico Berti)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(f.to Carmine Cipriano)